

(N. 319)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1949

Istituzione di un Consorzio per la valorizzazione industriale e turistico-alberghiera della provincia di Caserta.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione di un convegno di studi per i problemi del Mezzogiorno, tenutosi il 24-25 agosto 1947 nella zona del Matese, vennero esaminati e concretamente impostati vari problemi, di carattere provinciale, ma tutti in funzione dell'economia di Napoli, e lo scrivente, per incarico dell'Unione parlamentare napoletana, presente al Convegno con numerosi ed autorevoli suoi membri, ebbe ad illustrare il tema centrale del Convegno stesso: *la valorizzazione industriale turistico-alberghiera del Matese, montagna di Napoli* e di altri numerosi centri della risorta provincia di Caserta.

Al Convegno i colleghi dell'Unione parlamentare napoletana, le Autorità di ogni ordine e grado delle provincie di Caserta e di Napoli e i numerosissimi intervenuti, vollero dare a me il lusinghiero incarico di sottoporre al Parlamento, appena costituitosi, apposito disegno di legge, col quale, facendo astrazione delle ordinarie norme emanate ed emanande a favore della industria, del turismo e dell'indu-

stria alberghiera, si concedesse un contributo statale per la valorizzazione delle zone turistiche e climatiche della provincia di Caserta.

Assolvendo al delicato incarico, ho l'onore di presentare lo schema del provvedimento di legge, affinché il Senato lo esamini e lo onori della sua alta approvazione.

Non occorre che io lo illustri analiticamente e solo per lo scrupolo che suscita in me l'importanza del problema, mi permetto porre in risalto che l'invocato provvedimento, mentre non costituirebbe per il bilancio dello Stato un onere eccessivo (giacchè il contributo verrebbe distribuito in cinque esercizi), darebbe la possibilità ai Comuni interessati di attuare un piano regolatore per lo sviluppo turistico sul quale avrebbe agio di impiantarsi e prosperare una bene organizzata industria alberghiera.

L'iniziativa aiuterebbe Napoli e il suo porto con una nuova ed importante attrattiva per il turismo estero, specie in occasione dell'Anno Santo, ricadente nel 1950;

consentirebbe un originale esperimento di collaborazione fra interesse pubblico e iniziativa e capitale privato, organizzandolo, per altro, in modo da consentire al primo un costante ed efficace controllo sui secondi;

contribuirebbe notevolmente alla lotta contro la disoccupazione, giacchè i paesi turistici della provincia vedrebbero moltiplicarsi le iniziative nel campo agricolo, industriale e commerciale, naturale conseguenza queste ultime degli aumentati traffici.

Ma al proponente interessa mettere in rilievo soprattutto lo spirito di solidarietà che informa il progetto di legge e che è la più significativa documentazione dei princìpi che oggi debbono animare la società. Solidarietà del Consorzio verso lo Stato, al quale si garantisce, nel modo più concreto che si potesse desiderare, la restituzione della metà del contributo datogli a titolo di semplice anticipazione; solidarietà del

Consorzio verso molti paesi, che ritrarrebbero notevoli vantaggi dall'attività del Consorzio stesso mercè i rilevanti contributi da erogarsi a favore dell'assistenza ospedaliera, della infanzia e della vecchiaia indigente; solidarietà dello Stato a favore dei ceti operai e dei lavoratori a reddito fisso con le particolari provvidenze e facilitazioni che a favore di essi vengono imposte al Consorzio e alla Società concessionaria.

È da tenersi, infine, presente che il provvedimento, peraltro, non sarebbe che l'applicazione della legge sulla disoccupazione al particolare settore turistico-alberghiero.

Per tutte le suesposte ragioni, mi auguro che la presente mia proposta di legge, trovi accoglimento e dia la possibilità al Parlamento di fornire la prova concreta, quando occorra, della sua sollecitudine a favore del turismo meridionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il *Consorzio per l'industria turistico-alberghiera della provincia di Caserta* (C. I. T. A. C.)

Esso ha lo scopo di dare ai paesi che hanno caratteristiche climatiche e turistiche l'organica attrezzatura turistico-alberghiera necessaria per favorirne - in armonica coordinazione con le iniziative agricole, industriali ed artigiane già esistenti e con l'ognora crescente movimento turistico, nazionale ed estero, invernale ed estivo, irradiantesi da Napoli - lo sviluppo che è indispensabile affinché esso assolva sempre più compiutamente la sua importante funzione economica e sociale.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito dai Comuni di Caserta, Aversa, Teano, Castel Morrone, Pratella, Riardo, Capua, Santa Maria C. V., Maddaloni, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Mondragone, Piedimonte d'Alife, Castello d'Alife, San Gregorio d'Alife, Letino, Gallo. Potranno entrare a farne parte altri Comuni della stessa Provincia ed i Comuni molisani che lo domanderanno.

Comune capo Consorzio sarà Caserta.

Il richiamo ai Comuni molisani è giustificato dall'aver il Molise in comune con Caserta la vasta e importante zona turistica del promontorio del Matese.

Art. 3.

Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da un rappresentante per ciascuno dei Comuni facenti parte del Consorzio, scelti dai rispettivi Consigli comunali, fra gli amministratori di sicura ed effettiva capacità ed esperienza in materia economica, amministrativa e turistico-alberghiera. Fanno parte, di diritto,

del Consiglio del Consorzio i delegati provinciali per il turismo delle provincie di Napoli e Caserta (e della Provincia di Campobasso nel caso che al Consorzio aderiscano i Comuni del Molise) i sindaci (o persone da essi delegate) di Napoli e di Caserta (e quelli di Campobasso verificandosi l'ipotesi innanzi contemplata), un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 4.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di quattro membri, che collabora col Presidente e delibera sugli argomenti non riservati alla competenza del Consiglio.

Art. 5.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una terna di nomi designati dal Consiglio del Consorzio.

Egli ha la rappresentanza del Consorzio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 6.

Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio compilerà lo Statuto del Consorzio e il Regolamento interno, che saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per il turismo.

Art. 7.

La vigilanza sull'Amministrazione del Consorzio spetta al Ministero delle finanze, tramite i suoi organi periferici competenti, cui il Consorzio dovrà rendere conto delle singole voci di bilancio che deve essere dallo stesso preventivamente approvato.

La vigilanza circa l'espletamento del programma turistico-alberghiero compete all'Alto Commissariato per il turismo che deve darne preventivo benestare.

La vigilanza circa l'esecuzione delle opere preventivate compete al Ministero dei lavori pubblici, tramite i suoi organi tecnici periferici.

La vigilanza circa le iniziative e le opere di carattere industriale compete al Ministero dell'industria, tramite i suoi organi tecnici.

Art. 8.

Gli organi tecnici cui compete la vigilanza sul Consorzio, ai sensi dell'articolo precedente, ciascuno nei limiti della propria competenza, potranno disporre ispezioni, oltre al controllo che potranno esercitare attraverso i propri rappresentanti facienti parte del Consiglio.

In caso di gravi irregolarità nell'Amministrazione, il Ministero delle Finanze, sentite le conclusioni di una Commissione di inchiesta ed il parere dell'Alto Commissario per il turismo, potrà disporre lo scioglimento del Consiglio del Consorzio e nominare un Commissario straordinario per la durata di sei mesi, durante i quali si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 9.

Il Consorzio potrà chiedere l'espropriazione delle aree e degli edifici privati compresi nel suo perimetro, che corrisponde all'intera superficie dei Comuni che di esso fanno parte.

Art. 10.

Pel conseguimento delle sue finalità, il Consorzio potrà contrarre mutui ipotecari ed emettere obbligazioni entro i limiti e con le formalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 11.

Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio del Consorzio approverà il piano di mas-

sima delle opere da eseguirsi, il quale dovrà essere approvato dall'Alto Commissario per il turismo, dopo che su di esso si sarà favorevolmente pronunziato il Ministero dei lavori pubblici. Tale piano di massima dovrà essere tradotto in piano particolareggiato ed eseguito, senza interruzione, entro tre anni dalla sua approvazione sotto il controllo dei competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, che potranno anche autorizzare la proroga di tale termine.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per il conseguimento delle finalità del Consorzio è autorizzata la spesa di 660 milioni da corrispondersi al Consorzio in cinque rate annuali di 132 milioni l'una, a partire dall'esercizio del 1949-1950.

Tale spesa graverà, per 88 milioni sul bilancio del Commissariato per il turismo, e per i rimanenti 44 milioni sui bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per l'industria e commercio in parti uguali.

Il Commissario per il turismo e i Ministeri competenti emetteranno i necessari provvedimenti per lo stanziamento della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministro dei lavori pubblici in ragione di 132 milioni per ciascuno dei 5 esercizi 1949-1950; 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954.

Della predetta somma di 660 milioni il Consorzio rimborserà la metà all'Erario dello Stato, con le modalità fissate negli articoli che seguono.

A garanzia di tale suo credito, l'Erario dello Stato iscriverà ipoteca su tutti gli immobili costruiti ed acquistati dal Consorzio.

Art. 13.

Una volta approvati lo Statuto del Consorzio ed il piano di massima delle opere da farsi, il Consorzio curerà, allo scopo di permettere al capitale ed all'attività privata di collaborare allo sviluppo dell'Ente, la costituzione di una o più società, aventi per oggetto:

1° la installazione di impianti industriali, per lo sfruttamento delle risorse minerarie e agricole della zona;

2° la costruzione di alberghi, rifugi, e quanto altro attiene alla valorizzazione turistico-alberghiera della zona, in base a piani regolatori e progetti sottoposti a preventiva autorizzazione del Consorzio stesso;

3° la gestione delle iniziative in atto e da attuare dal consorzio medesimo. La Società o le Società così costituite dovranno avere un capitale adeguato, che sarà fissato dal Consorzio stesso.

Art. 14.

Le entrate del Consorzio saranno costituite:

- a) da tutte le somme ricavate dalla cessione di suoli, risultanti dai piani regolatori;
- b) dai canoni dovuti dalla Società di esercizio, di gestione o di concessione;
- c) dai contributi dei Comuni consorziali.

Art. 15.

La concessione della gestione di opere ed iniziative create direttamente dal Consorzio avrà la durata di 30 anni. Alla sua scadenza le Società di gestione, a parità di condizioni, saranno preferite a qualunque altra aspirante alla concessione.

Art. 16.

La concessione di cui ai precedenti articoli sarà a titolo gratuito per i primi dieci anni.

Dall'11° anno, invece, le Società di gestione saranno tenute a corrispondere al Consorzio un canone annuo stabilito, inappellabilmente da un collegio arbitrale formato da un rappresentante del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, da un rappresentante della Società concessionaria e da un terzo Presidente, scelto di accordo dai primi due o, in mancanza, nominato dal Presidente del tribunale di Santa Maria C. V.

Tale canone sarà riveduto ogni cinque anni ed il collegio arbitrale, nominato di volta in volta, potrà eventualmente maggiorarlo.

Art. 17.

Dai canoni annualmente corrisposti dalle singole Società dovrà essere detratta, per venti anni di seguito, la somma complessiva di lire 16.500.000 che dovrà essere versata dai singoli concessionari in unica rata, entro tutto il 30 gennaio di ogni anno, all'erario dello Stato. Di tale versamento, nel termine stabilito, saranno solidalmente responsabili tanto il Consorzio che le singole Società.

Art. 18.

Detratta la somma corrisposta, al rimborso, allo Stato, il Consiglio impiegherà la rimanente parte del canone annualmente versatogli dalle singole Società, nonchè il residuo attivo del suo bilancio, nel modo seguente: il 50 per cento per il conseguimento delle finalità per il quale esso venne costituito; altro 50 per cento dovrà essere erogato in parte eguali:

- a) per l'impianto e la gestione di un « nido per i bimbi » della Provincia;
- b) per contribuire al potenziamento ed alla gestione di ospedali esistenti in Provincia, nelle zone sottoposte allo sviluppo industriale-turistico.
- c) per la gestione e la eventuale trasformazione delle esistenti case di riposo per indigenti di ambo i sessi.

Art. 19.

Alle spese necessarie, per il suo funzionamento, il Consorzio provvederà con le somme che i Comuni che lo compongono incasseranno quale imposta di soggiorno e che i Comuni stessi dovranno versare al Consorzio con le modalità previste dal Regolamento interno.

Art. 20.

Ove queste non fossero sufficienti, provvederanno ad integrarle i Comuni del Consorzio per i primi dieci anni, mentre per gli anni successivi, il Consorzio si avvarrà del canone corrispostogli dalle Società concessionarie.

Art. 21.

Per i primi dieci anni dall'inizio del suo funzionamento, e costituente il periodo per il quale il Consorzio non riscuoterà alcun canone dalle Società concessionarie, sia il Consorzio che queste ultime saranno esonerati da qualsiasi tassa, imposta o tributo presenti e futuri, spettanti sia allo erario dello Stato sia agli Enti locali, per tutti i provvedimenti, atti e contratti effettuati da essi e per conto di essi e comunque concernenti il proprio funzionamento e lo svolgimento della loro attività, compresi quelli relativi alla costituzione delle singole Società concessionarie delle varie gestioni.

Art. 22.

In considerazione del non lieve onere che lo Stato assume, il Consorzio dovrà attuare speciali iniziative e concedere particolari facilitazioni ai ceti operai e ai lavoratori a reddito fisso nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.